

Aggiornamenti normativi

a cura di Salvatore Nocera
Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico
sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale

news

L'alternanza scuola-lavoro nella nuova legge 107/15¹

La nuova legge di riforma n. 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regola l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.

Dal comma 33 al 38 si parla di alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, da svolgersi anche in periodo estivo; verranno adattate anche a tali attività le norme sui diritti delle studentesse e degli studenti.

Dal comma 39 al 44 sono previsti finanziamenti e un registro presso le Camere di Commercio per le imprese che realizzeranno l'alternanza.

Più in particolare il D.Lgs 15/4/2005, n. 77 applicativo della l. 28/03/2003, n. 53 (riforma Moratti) ha introdotto la normativa sull'alternanza scuola-lavoro. La nuova legge di riforma amplia questa possibilità rendendola obbligatoria per tutti gli alunni dell'ultimo triennio delle scuole secondarie

di secondo grado nella misura di 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e professionali nell'ambito del triennio. Queste si possono svolgere anche durante il periodo di sospensione dell'attività didattica e all'estero.

L'attività può essere svolta presso gli enti già previsti dal D.Lgs 15/4/2005, n. 77, oltre a quelli previsti dal comma 34 della nuova legge di riforma: «con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».

Il dirigente scolastico deve stipulare una convenzione con gli enti disponibili che, se trattasi di imprese, devono essere iscritti in un apposito registro presso le Camere di Commercio (comma 41).

«Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni» (comma 40).

Il comma 38 prevede pure che, con apposito regolamento interministeriale, verrà ampliata la Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti con riguardo alle attività dell'alternanza scuola-lavoro.

¹ Questo documento è stato pubblicato sul sito dell'Associazione Italiana Persone Down (www.aipd.it/csm/ schede normative, scheda n. 508). [ndr]

Il MIUR ha fornito indicazioni operative sull'alternanza scuola-lavoro con la *Guida Operativa* trasmessa alle scuole con lettera del Ministro Giannini in data 8/10/2015, dal momento che l'alternanza opera già da quest'anno a partire dalle terze classi delle scuole secondarie di secondo grado.

Trattandosi di un corposo documento di oltre 90 pagine, si riporta di seguito l'indice dello stesso e dei suoi allegati, importantissimi in quanto concernenti tutta la modulistica necessaria per le convenzioni tra scuola e imprese e le certificazioni:

Indice

1. Orientamenti europei e quadro normativo nazionale
2. Finalità dell'alternanza scuola-lavoro
3. Raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro
 - a) Ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio: ruolo dei Poli tecnico-professionali e degli Istituti Tecnici Superiori
 - b) Forme di accordo scuola, territorio e mondo del lavoro
 - c) Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
 - d) I protocolli d'Intesa
 - e) Laboratori territoriali per l'occupabilità
 - f) Altre esperienze territoriali: Bottega-scuola, Scuola-impresa e altre Buone pratiche
4. Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola-lavoro
 - a) Ruolo del Comitato Tecnico scientifico (CTS) o del Comitato scientifico (CS)
 - b) Coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica
 - c) Tempi e metodi di progettazione
 - d) Progettazione del curriculum integrato dell'alunno
 - e) Percorso formativo personalizzato
5. Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro
6. Requisiti delle strutture ospitanti
7. Convenzioni
8. Funzione tutoriale
9. Impresa formativa simulata
10. Attività di alternanza con riferimento alla normativa sull'apprendistato
11. Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola-lavoro nelle strutture ospitanti
12. Valutazione e Certificazione delle competenze in alternanza scuola-lavoro
 - a) Valutazione degli apprendimenti
 - b) I soggetti coinvolti e gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti
 - c) La certificazione come elemento di valorizzazione delle esperienze formative
 - d) Trasversalità e rilevanza della certificazione
13. Valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro in sede di scrutinio
14. Monitoraggio e valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
15. Risorse finanziarie
 - a) Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche — ex lege 400/97
 - b) Fondo di cui all'articolo 1, comma 39, legge 107/2015
 - c) Risorse del Fondo Sociale Europeo derivanti dal PON «Per la Scuola»
16. Rendicontazione delle attività di alternanza scuola-lavoro

Allegati

Modulistica di riferimento:

- a) fac-simile modello di presentazione progetto di alternanza scuola-lavoro;
- b) fac-simile patto formativo dello studente — modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- c) fac-simile convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante;
- d) fac-simile valutazione dei rischi per l'attività di alternanza scuola-lavoro;
- e) esempio di scheda di valutazione studente a cura della struttura ospitante;
- f) fac-simile scheda di valutazione del percorso di alternanza scuola-lavoro da parte dello studente;
- g) griglia delle attività dell'impresa formativa simulata;
- h) fac-simile attestato di certificazione delle competenze;

- i) link di riferimento alle «Buone pratiche» delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Un impulso ulteriore all'alternanza scuola-lavoro viene offerto dal potenziamento degli ITS (Istituti Tecnici Superiori post-diploma), che fanno svolgere agli studenti ben 800 ore di esperienza in azienda (l. n. 107/15, art. 1, commi 45-55).

Osservazioni

Si consiglia la lettura attenta della *Guida Operativa*, specie per la parte relativa alle convenzioni tra scuola e imprese; alla formazione e alla presenza dei tutor interni alla scuola ed esterni, cioè delle imprese; alla valutazione dell'attività svolta dagli alunni che entra a far parte della valutazione finale di ogni anno scolastico e degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione; alle imprese simulate; ai finanziamenti.

L'alternanza scuola-lavoro diviene così un aspetto strutturale della scuola secondaria di secondo grado e costituisce la più grande innovazione nel secondo ciclo d'istruzione. Sarà necessario comunque che non si dimentichi che la scuola è un ambiente diverso dal lavoro, avendo a suo fondamento l'educazione, l'amore per l'insegnamento da parte dei docenti che debbono saper suscitare l'amore per l'apprendimento negli studenti (M. Recalcati *L'ora di lezione*).

Non per nulla il documento distingue tra l'alternanza, che è pilotata fundamentalmente dalla scuola, e l'apprendistato, che è pilotato fundamentalmente dall'impresa.

Altro aspetto positivo della riforma è che l'alternanza per 200 ore nell'ultimo triennio riguarda anche i licei. Ciò dovrebbe facilitare e favorire la frequenza di alunni con disabilità anche in questo tipo di scuole secondarie di secondo grado, riducendo così il sovraffolla-

mento di alunni con disabilità negli istituti professionali e tecnici.

Occorrerà comunque evitare alcuni rischi:

1. Alunni con disabilità: già nelle esperienze passate degli stage formativi si è notata una notevole difficoltà da parte delle scuole e delle imprese ad accettare, sia pur per pochi giorni, la presenza di alunni con disabilità specie intellettuale o relazionale. Sarà quindi necessario che le scuole nel formulare le convenzioni e nella preparazione dei tutor interni pongano la massima attenzione alle modalità con cui gli alunni con disabilità dovranno obbligatoriamente partecipare all'alternanza. Bisognerà quindi evitare esoneri o l'assegnazione a questi alunni dell'esclusivo ricorso alla formulazione e gestione delle imprese simulate, pure previste.
2. Per tutti gli alunni: dato il massiccio ricorso all'alternanza obbligatoria, non sarà facile trovare il numero di imprese disponibili ad accogliere l'ingente numero di alunni, specie nel Sud. Bisognerà quindi evitare il rischio che in gran parte questa radicale innovazione si risolva nell'espedito di immaginare al computer imprese simulate.
3. Altro rischio da evitare è quello che le imprese, a fronte di un impegno tanto massiccio a un livello quantitativo, si rifiutino di stipulare le convenzioni facendo fallire così l'innovazione introdotta. Probabilmente parte dei finanziamenti dovrebbe servire a fornire degli incentivi alle imprese accettanti in termini di sgravi contributivi e fiscali, nonché per indennità ai tutor interni ed esterni, dato l'aumento delle loro responsabilità.

Comunque, specie per la parte relativa alle imprese virtuali, sarà importante l'apporto offerto dal PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale), cui il MIUR dedica un corposo documento che la nuova legge di

riforma tratta nell'art. 1 nei commi da 60 a 62 e per il quale è previsto un finanziamento di 1.094,5 milioni di euro sino al 2020 (si veda tab. p. 129 del documento).

Rafforzato il diritto al docente per il sostegno specializzato (D.M. 326/15)²

Personale scolastico – Insegnanti di sostegno – Qualità dell'inclusione

Il MIUR con D.M. n. 326/15 ha dettato due norme che garantiscono per la nomina di supplenti per il sostegno la priorità a quanti siano in possesso del titolo di specializzazione conseguito anche dopo i normali termini di scadenza per l'inserimento nelle graduatorie.

La prima norma contenuta nel comma 1 dell'art. 2 del D.M. stabilisce che quanti sono presenti nelle graduatorie d'istituto, appena conseguito il titolo di specializzazione, possono depositarlo a scuola e acquistano il diritto di priorità nella nomina per supplenze di sostegno nei confronti di colleghi non specializzati anche se posti in graduatoria in posizione migliore degli stessi.

La seconda norma, contenuta nel comma 2 dello stesso art. 2, è ancora più importante; essa infatti stabilisce che chiunque abbia acquisito il titolo di specializzazione fuori dai

termini per l'inserimento nelle graduatorie può mettersi formalmente a disposizione di una qualunque scuola e, dopo la nomina degli specializzati presenti nelle graduatorie, deve essere prescelto per supplenze di sostegno, pur non essendo presente in quella graduatoria, rispetto a quanti non abbiano il titolo di specializzazione.

Osservazioni

Purtroppo sono sorte differenti interpretazioni sul comma 2 dell'art. 2, sostenendosi da taluni che quanto previsto valga solo nell'ambito della provincia di appartenenza e non anche fuori provincia.

Questa interpretazione sembra destituita di qualunque fondamento, dal momento che in questa o in altre norme non si rinviene un riferimento alla provincia di appartenenza. Al contrario, l'art. 14 comma 6 della l. n. 104/92, senza far alcun riferimento alla provincia di appartenenza, stabilisce che i docenti specializzati per il sostegno hanno diritto di priorità nella nomina rispetto a docenti di ruolo o supplenti non specializzati.

Si invita il MIUR a voler fornire questo chiarimento onde evitare inutili contenziosi e si invitano le famiglie a pretendere, come è loro diritto, la nomina di un docente specializzato messi a disposizione per il sostegno rispetto a chi sia privo di tale specializzazione.

² Questo documento è stato pubblicato sul sito dell'Associazione Italiana Persone Down (www.aipd.it/csm/schede normative, scheda n. 514). [ndr]